

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Sezione Disciplinare
del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

Avv. Giovanni LEGNINI	- Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura <u>Presidente</u>
Avv. Antonio LEONE	- Componente eletto dal Parlamento
Dott.ssa Maria Rosaria SAN GIORGIO	- Magistrato di legittimità
Dott. Lorenzo PONTECORVO	- Magistrato di merito Relatore
Dott. Lucio ASCHETTINO	- Magistrato di merito
Dott. Luca PALAMARA	- Magistrato di merito <u>Componenti</u>

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Finocchi Ghersi, delegato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

nel procedimento disciplinare n. 96/2013 R.G. – *su rinvio delle SS.UU.* - nei confronti del

giudice presso il Tribunale di **NOME 1**
UFF. 1,
(difeso dal dott. **NOME 2**)

incolpato

dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, primo comma e 2, primo comma, lettera q), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere ritardato, mancando ai doveri di diligenza e laboriosità, in modo reiterato, grave e ingiustificato il compimento di atti relativi all'esercizio delle proprie funzioni di giudice del Tribunale di **UFF. 1**.

In particolare, nell'arco temporale dal 4 aprile 2010 al 18 dicembre 2012, quale addetto alla prima sezione civile: a) risultava non aver depositato, nonostante fossero decorsi oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 281-*quinquies* c.p.c., 26 sentenze monocratiche, meglio specificate nell'allegato elenco (All. A); in dodici casi (proc. nn. 1731/02, 456/05, 3057/09, 233/08, 3247/09, 1496/09, 2564/08, 2431/09, 1278/07, 3061/09, 1055/02 e 2372/05), il tempo di deposito della sentenza risulta superiore all'anno, con punta massima di 1002 giorni (proc. n. 1278/07); b) risultava non aver depositato, nonostante fossero decorsi oltre centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 275 c.p.c., 3 sentenze collegiali, meglio specificate nell'allegato elenco (All. A), due delle quali con tempo di deposito superiore all'anno (proc. nn. 1704/09 e 324/02), con punta massima di 522 giorni (proc. n. 324/02).

Notizia circostanziata dei fatti acquisita il 17 giugno 2013.

Inoltre egli, come da elenchi allegati, ha depositato in ritardo: 1) nell'anno 2013, 44 sentenze civili monocratiche - in 15 casi superando l'anno - e 2 sentenze collegiali; 2) nel periodo 1 gennaio-24 febbraio 2014 21 sentenze in composizione monocratica, in un caso superando l'anno e 1 sentenza collegiale.

Notizia circostanziata dei fatti acquisita nel marzo 2014.

Conclusioni delle parti

Il Procuratore Generale e la **Difesa** concludono chiedendo l'assoluzione per esclusione degli addebiti.

Svolgimento del procedimento

Con sentenza 136/2014 la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura aveva inflitto al dott. **NOME 1**, giudice presso il Tribunale di **UFF. 1**, la sanzione disciplinare della censura avendolo ritenuto responsabile degli addebiti in epigrafe descritti che avrebbero integrato la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. q per aver il magistrato mancato ai propri doveri di diligenza e laboriosità ritardando in modo reiterato, grave ed ingiustificato il deposito di numerose sentenze.

Il dott. **NOME 1** in particolare aveva depositato, nel periodo tra il 4 aprile 2010 e il 18 dicembre 2012, n.26 sentenze con un ritardo in dodici casi superiore all'anno (in un caso il ritardo era stato superiore a 1002 giorni). Inoltre - secondo la contestazione suppletiva effettuata dal P.G. all'udienza del 4 luglio 2014 - il magistrato era incorso in ulteriori ritardi, alcuni dei quali ultrannuali, anche nell'anno 2013 e nel periodo tra il 1 gennaio ed il 24 febbraio 2014.

In quella sede erano stati valutati anche gli addebiti contestati dal Procuratore Generale all'udienza del 17.1.2014 in relazione ad altre sentenze espressamente indicate nel capo di incolpazione.

La sezione disciplinare era pervenuta a tale decisione dopo aver ritenuto che l'accertata buona produttività del magistrato nonchè "il considerevole carico di lavoro" e "la gravosità degli impegni assolti" non fossero idonei a giustificare i ritardi aventi le contestate caratteristiche di ampiezza e reiterazione.

Aveva altresì osservato che gli ingenti ritardi accertati, pur conseguenza della apprezzabile scelta del magistrato di assumere in decisione un notevole numero di sentenze in un limitato lasso di tempo, si sarebbero potuti evitare con una produttività anche solo lievemente superiore, non del tutto incompatibile con la trattazione degli altri procedimenti assegnati all'incolpato. Aveva, poi, considerato che, in ogni caso, criteri di ordinaria diligenza avrebbero dovuto imporre una modalità di organizzazione del lavoro tale da non determinare il decorso di un così ampio lasso di tempo tra l'assunzione in decisione di un provvedimento ed il suo deposito.

Avverso la sentenza l'incolpato aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo, per quanto qui rileva, la violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, nonchè vizi della motivazione.

Aveva in particolare sostenuto che la Sezione Disciplinare non aveva tenuto nella debita considerazione la dimostrata buona produttività, il considerevole carico di lavoro, la gravosità degli impegni assolti, la positiva valutazione di professionalità, le notevoli doti professionali ed infine la ridotta percentuale dei ritardi rispetto ai provvedimenti assunti in decisione.

Aveva altresì dedotto la violazione di legge nonchè la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Sezione Disciplinare era pervenuta ad un giudizio di non giustificabilità dei ritardi. Aveva al riguardo rilevato che il giudice disciplinare, pur dando atto della disponibilità e responsabilità dell'incolpato nell'assumere un numero di cause superiore alle sue possibilità di smaltimento nonchè delle sue notevoli capacità organizzative e direttive, del suo ottimo profilo professionale e del fatto che i ritardi erano circoscritti ad un periodo limitato, abbia comunque ritenuto che i ritardi accertati non fossero giustificabili potendo essere evitati lavorando di più.

All'esito di quel giudizio la Suprema Corte, nell'accogliere, con sentenza n.14268/2015, i due motivi di ricorso, ha cassato la decisione impugnata e

rinvio la causa alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura.

Nel motivare il rinvio la Cassazione ha, in via preliminare, sintetizzato le ragioni addotte dai giudici disciplinari a sostegno della ingiustificabilità in concreto dei ritardi nei seguenti due punti: 1) la evitabilità di ritardi di tale ampiezza "con una produttività anche solo lievemente superiore... non del tutto incompatibile con la trattazione degli altri procedimenti assegnati al magistrato"; 2) l'essere i ritardi contestati attribuibili (non a mancanza di produttività dell'incolpato bensì) ad un difetto di organizzazione consistente nel non aver programmato il proprio lavoro in modo da evitare il protrarsi del lasso di tempo intercorrente tra l'assunzione in decisione di alcuni provvedimenti ed il loro deposito.

Ha quindi osservato che, l'affermazione di cui al punto 1) risultava generica e contraddittoria, per un verso perchè, dopo aver dato per accertati la produttività, il considerevole carico di lavoro e la gravosità degli impegni assolti dall'incolpato, il giudice disciplinare aveva affermato che il ritardo avrebbe potuto essere evitato con una produttività anche di poco superiore "non del tutto incompatibile con la trattazione degli altri procedimenti assegnati", e per altro verso perchè, pur avendo precisato che "il numero dei ritardi è tale da richiedere....giustificazioni specifiche", aveva poi sostenuto che i ritardi medesimi si sarebbero potuti evitare con una produttività anche di poco superiore.

Ha altresì ritenuto che, in ogni caso, la genericità e la contraddittorietà della valutazione in esame la avevano reso di difficile decifrabilità siccome potenzialmente idonea ad indurre deduzioni illogiche, quali ad esempio l'ingiustificabilità assoluta di ritardi numericamente molto limitati per il solo fatto che essi potrebbero sempre essere evitati con un piccolo sforzo in più (cioè "una produttività anche solo lievemente superiore").

Ha poi ritenuto generica e contraddittoria l'affermazione di cui al punto 2) osservando al riguardo che il Giudice Disciplinare, pur dando atto che i ritardi in esame erano stati conseguenza della apprezzabile scelta di assumere in decisione un notevole numero di sentenze in un limitato lasso di tempo, aveva affermato che criteri di ordinaria diligenza avrebbero dovuto imporre una modalità di organizzazione del lavoro tale da non determinare il decorso di un così ampio lasso di tempo tra l'assunzione in decisione di un provvedimento ed il suo deposito, e tuttavia subito dopo aveva aggiunto di non poter ignorare che dagli atti era emersa una notevole capacità organizzativa del magistrato in questione.

Ha anche rilevato come nello stesso contesto, la Sezione Disciplinare - pur avendo dato atto della buona produttività, del "considerabile carico di lavoro", della "gravità degli impegni assolti", delle notevoli doti professionali dell'incolpato e del fatto che lo stesso si sia giustificato innanzitutto adducendo la "situazione particolare dell'Ufficio di appartenenza" - aveva poi affermato una mancanza di diligenza nella organizzazione del lavoro senza neppure

esaminare quale fosse la "situazione particolare" dell'Ufficio di appartenenza, e senza neppure considerare quale fosse il suddetto Ufficio, quali le relative peculiarità e quali le caratteristiche dell'attività svolta in esso dall'incolpato (essendo emerso solo dal ricorso che l'incolpato aveva ricoperto nei periodo in esame la funzione di giudice fallimentare).

Motivi della decisione

Riassunti in fatto le questioni che devono essere rivalutate ed i principi che devono essere osservati in questa sede di rinvio rileva la Sezione Disciplinare che, dalla documentazione in atti, emerge che il dott. **NOME 1**, durante il periodo oggetto di contestazione, era stato assegnato, presso il settore civile, alle procedure concorsuali, societarie commerciali, alle esecuzioni mobiliari e immobiliari nonché ad espletare le funzioni di giudice del Registro delle Imprese presso la sede principale.

Il magistrato inoltre, stante l'assenza del Presidente di sezione, era stato delegato per un rilevante periodo (circa un biennio) allo svolgimento delle funzioni presidenziali nel settore dell'esecuzione individuali senza beneficiare di alcun esonero rispetto alle ulteriori competenze tabellari ed attività a lui assegnate.

L'incolpato inoltre, dal settembre dell'anno 2010, aveva assorbito gran parte dei ruoli del collega addetto al settore esecuzioni e procedure concorsuali, nel frattempo trasferito ad altra sede, implementando i propri ruoli di oltre il 50%.

Tale situazione si era ulteriormente aggravata dal mese di gennaio dell'anno 2012 e fino a tutto il mese di giugno 2012 avendo il dott. **NOME 1** dovuto far fronte da solo alla gestione dell'intero ruolo fallimentare ed a quello delle esecuzioni mobiliari a causa del passaggio di un giudice ad altra amministrazione e della assenza per maternità del terzo giudice della sezione.

E' quindi da ribadire che, in linea generale, l'accertamento relativo alla dipendenza dei ritardi inerenti il deposito dei provvedimenti giudiziari non può prescindere dall'esame di eventuali fattori esterni alle scelte gestionali ed organizzative del singolo magistrato.

L'inesigibilità, in sostanza, deve essere individuata tenendo presente: la consistenza del ruolo, il numero delle udienze tenute, i dati della laboriosità e dell'operosità (desumibili dall'attività svolta sotto il profilo quantitativo e qualitativo), l'organizzazione dell'ufficio giudiziario di appartenenza, le funzioni giurisdizionali concretamente svolte ed infine l'eventuale presenza di situazioni ostative di carattere soggettivo od oggettivo.

Nel caso in esame deve essere considerato che la situazione di sofferenza che aveva determinato i primi consistenti ritardi risalgono all'inizio dell'anno 2011. In tale periodo e, quanto meno con riguardo ai due anni successivi, è documentalmente provato il carattere straordinario dell'attività svolta dal dott. **NOME 1** il quale, durante l'intero periodo oggetto

di contestazione, aveva dovuto affrontare carichi di lavoro indubbiamente molto elevati, anche per sopperire alle numerose carenze dell'ufficio di appartenenza che avevano altresì obbligato il magistrato a sostituire il Presidente di sezione per oltre un biennio nonché una collega per un altro biennio.

Ciò nonostante nello stesso periodo il dott. **NOME 1** era riuscito a dare una apprezzabile risposta di giustizia. Risulta in particolare che i dati riferibili al magistrato ed emergenti dalle statistiche comparate in atti (riguardanti l'espletamento delle funzioni di giudice dell'esecuzione, di giudice fallimentare e di giudice addetto al settore civile ordinario) sono, con riguardo a tutti gli anni oggetto di contestazione, notevolmente superiori a quelli riferibili agli altri magistrati dell'ufficio. Un dato che merita particolare apprezzamento è quello concernente il numero di udienze che il magistrato ha tenuto durante gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 che - come da prospetto del tribunale di **UFF. 1** (allegato 8 alla memoria difensiva dell'11 luglio 2014) - sono state rispettivamente 162,182, 138,150 e 165.

Le indicate emergenze processuali inducono, pertanto, a ritenere che i ritardi riscontrati non sono addebitabili a carenze organizzative del giudice, ma alla particolare situazione che l'incolpato ha dovuto affrontare a causa dei gravosi carichi di lavoro ai quali è stato sottoposto, impegni questi che sono da ritenersi la causa determinante che ha giustificato i ritardi contestati.

P.Q.M.

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
Visti gli artt. 18 e 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,

ASSOLVE

il dott. **NOME 1** dalla incolpazione a lui ascritta per essere rimasto escluso l'addebito.

Roma, 18 settembre 2015

Il Relatore
(Lorenzo Pontecorvo)

Il Presidente
(Giovanni Legnini)

Il Magistrato Segretario
(Giulio Adilardi)

Depositato in Segreteria
Roma,
Il Direttore della Segreteria
(Vincenzo Palumbo)